

Verbale di accordo

In data 23 marzo 2026

tra

Poste Italiane S.p.A.
Lis Holding S.p.A.

e

SLP CISL, SLC CGIL, UILposte, CONFSAL Com.ni, FAILP CISAL, FNC UGL Com.ni,
FILCAMS CGIL, FISASCAT CISL, UILTuCS

Premesso che

- Poste Italiane S.p.A. e LIS Holding S.p.A., in data 12 febbraio 2026 hanno comunicato, ai sensi dell'art. 47 della Legge 29 dicembre 1990 n. 428 e s.m.i., la decisione di procedere, non prima del 1° aprile 2026, all'operazione di cessione del ramo d'azienda relativo al perimetro Sistemi Informativi della società Lis Holding S.p.A. in favore di Poste Italiane S.p.A.;
- la suddetta operazione societaria, deliberata in coerenza con il percorso di trasformazione digitale ed IT dell'intero Gruppo Poste definito nel Piano Industriale, ha come obiettivo l'integrazione dei sistemi a livello di Gruppo e permetterà di rispondere in maniera sempre più incisiva alle richieste del business e dei mercati di riferimento, usufruendo di tutte le infrastrutture, innovazioni, investimenti nonché presidi di sicurezza e continuità operativa della "one IT" del Gruppo, preservando e rafforzando il know-how tecnologico specialistico di Lis Holding S.p.A. e favorendo e potenziando la capacità di integrazione nel modello omnicanale del Gruppo;
- con la sopraindicata comunicazione del 12 febbraio u.s. le Società hanno informato le Organizzazioni Sindacali dei motivi alla base della cessione di ramo d'Azienda nonché delle conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori coinvolti;
- il ramo di azienda di Lis Holding S.p.A. oggetto della cessione in favore di Poste Italiane S.p.A. consiste nelle risorse che operano nell'IT, negli asset HW/SW e nei contratti attivi e passivi IT, funzionali alla gestione ed evoluzione delle piattaforme applicative sia di front end che di back end, a supporto delle attività e del business tecnologico;
- tutti gli asset ed i rapporti giuridici dell'articolazione funzionale autonoma come individuata all'alinea precedente, inclusi i 51 rapporti di lavoro subordinato non dirigenziale, saranno quindi trasferiti a Poste Italiane S.p.A. a far data dall'efficacia del conferimento del suddetto ramo d'azienda; tali rapporti di lavoro proseguiranno senza soluzione di continuità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2112 c.c., con Poste Italiane S.p.A. ed i lavoratori conserveranno tutti i diritti che ne derivano, anche con riferimento all'anzianità di servizio maturata alla data del trasferimento;
- al personale che proseguirà il rapporto di lavoro con Poste Italiane S.p.A. saranno applicati il CCNL e la contrattazione collettiva aziendale e territoriale tempo per tempo vigenti nella medesima;
- a seguito della comunicazione aziendale del 12 febbraio 2026 e delle richieste di incontro formulate dalle OO.SS. nelle date del 13 e 16 febbraio 2026, sono stati pianificati incontri nelle giornate del 19 febbraio, 27 febbraio, 4 marzo e 9 marzo 2026 per l'espletamento dell'esame congiunto ai sensi dell'articolo 47 della legge 428/90;

- con comunicazione del 10 marzo u.s., le Aziende, nel prendere atto dell'avvenuto esperimento e della conclusione - per decorrenza dei termini - della procedura di consultazione sindacale ai sensi dell'art. 47 della legge 428/90, hanno confermato la disponibilità a proseguire il confronto per valutare congiuntamente alle OO.SS. le modalità di armonizzazione contrattuale, ferme restando le tempistiche dell'operazione societaria.

Tutto ciò premesso si conviene quanto segue

Le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa.

Con il presente verbale le Parti intendono definire il trattamento che, a far data dall'efficacia dell'operazione societaria, sarà applicato ai lavoratori di cui in premessa, per effetto del passaggio dal CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi e relativa contrattazione integrativa aziendale, al CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane (di seguito CCNL Poste) e alla contrattazione di secondo livello tempo per tempo applicata da Poste Italiane S.p.A., e del conseguente definitivo superamento di tutti gli istituti economici e normativi precedentemente applicati in virtù della diversa contrattazione di riferimento.

Inquadramento

Al personale interessato si applicherà la normativa vigente in materia di classificazione professionale ed inquadramento del personale prevista dal CCNL Poste, secondo la confluenza inquadramentale di seguito descritta:

CCNL Terziario	CCNL Poste
Q	A1
1	A2
2	B
3	C

Sede di lavoro

Le risorse interessate dall'operazione societaria manterranno la sede di lavoro nei comuni di attuale assegnazione e, in particolare, Roma e Milano.

Trattamento economico

Ferma restando la retribuzione fissa annua lorda in godimento presso Lis Holding S.p.A., a ciascun lavoratore interessato la stessa verrà ridistribuita in funzione delle voci retributive previste dal CCNL Poste; in particolare, eventuali differenze positive rispetto ai minimi contrattuali saranno attribuite a titolo di sovraminimo *ad personam* non assorbibile; rispetto, invece, ai sovraminimi già in godimento ai dipendenti, sarà mantenuta la condizione di assorbibilità o non assorbibilità con riferimento agli importi che risultino essere stati espressamente riconosciuti come assorbibili o non assorbibili per effetto di specifiche comunicazioni individuali.

Con specifico riferimento gli importi ad oggi percepiti dalle risorse e riconducibili agli istituti dell'EDR Ferie e dell'indennità uscita turni, Poste Italiane S.p.A. riconoscerà gli stessi a titolo di sovraminimo *ad personam*, rispettivamente assorbibile e non assorbibile.

Inoltre, in relazione agli importi riconosciuti da Lis Holding S.p.A. a titolo di EDR PdR, considerato che al personale in questione, a seguito del passaggio in Poste Italiane, sarà applicato il trattamento economico e normativo in materia di Premio di Risultato tempo per tempo vigente nell'Azienda

medesima per il personale di Staff, Poste Italiane S.p.A. riconoscerà, a titolo di sovraminimo *ad personam* non assorbibile, un importo lordo annuo secondo quanto di seguito riportato:

Livello Inquadramentale CCNL Poste	Importo annuo lordo
A1	200
A2	1.200
B	1.800
C	1.400

Infine, a fronte del superamento di ulteriori istituti che cesseranno di trovare applicazione e della diversa disciplina applicabile in merito ad altri (tra cui, a titolo esemplificativo, quella in materia di sistema di refezione), Poste Italiane riconoscerà un ulteriore importo pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00) annui lordi, a titolo di sovraminimo *ad personam* assorbibile esclusivamente a fronte di incremento del valore nominale del buono per la consumazione del pasto.

Orario di Lavoro, ferie e permessi

Il personale in questione osserverà un orario di lavoro pari a 36 ore settimanali, secondo l'articolazione applicata nella struttura di appartenenza.

La riduzione dell'orario di lavoro da 38 a 36 ore settimanali determina l'assorbimento dei permessi precedentemente attribuiti a titolo di ROL, il cui riconoscimento cesserà pertanto di trovare applicazione.

Ai lavoratori appartenenti al ramo d'azienda oggetto della cessione saranno riconosciute le ferie nella misura prevista dall'art. 36 nonché i permessi di cui agli artt. 34 e 37 del CCNL Poste, ferma restando l'applicazione delle ulteriori disposizioni legali e contrattuali connesse a specifiche tutele.

Con riferimento a ferie, permessi ex festività, permessi a titolo di ROL e di Banca delle Ore, Poste Italiane S.p.A. subentrerà nelle posizioni di debito o credito relative a ciascun dipendente ed eventuali residui maturati e non goduti alla data di efficacia dell'operazione di cessione dovranno essere fruiti dai lavoratori in coerenza con le modalità, le indicazioni e le tempistiche applicabili in Poste Italiane S.p.A..

Previdenza complementare

I lavoratori che al giorno antecedente all'applicazione del CCNL Poste risultino iscritti a Fon.te dovranno indicare a Poste Italiane, entro i 6 mesi successivi alla data di efficacia dell'operazione societaria in questione, il Fondo di Previdenza Complementare cui intendono aderire con decorrenza dal giorno di efficacia dell'operazione medesima, la percentuale di TFR da conferire, laddove necessario, nonché l'eventuale quota di contribuzione aggiuntiva a proprio carico; nel caso in cui il Fondo prescelto risulti Fondoposte, a fronte del versamento di contribuzione aggiuntiva da parte del dipendente, Poste Italiane S.p.A. procederà al versamento della quota di contribuzione a proprio carico, nella misura prevista dal vigente CCNL.

In assenza di tale indicazione entro il termine suindicato, i lavoratori saranno iscritti a Fondoposte ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 252/2005, con esclusivo conferimento del TFR in misura pari al 100% per i lavoratori che già versavano a Fon.te l'intero TFR, e in misura parziale - nella percentuale prevista dalla nota informativa di Fondoposte - per i lavoratori che versavano a Fon.te solo una quota di TFR.

Resta confermata la possibilità, laddove lo statuto del Fondo Fon.te lo consenta, di mantenere, riscattare o trasferire, presso Fondoposte la posizione individuale maturata.

I lavoratori che al giorno antecedente all'applicazione del CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane risultino iscritti ad altre forme pensionistiche complementari dovranno darne evidenza a Poste Italiane per i necessari adempimenti amministrativi, in coerenza con le previsioni di legge in materia.

Resta altresì ferma la facoltà, per il personale non già iscritto ad altri fondi di previdenza complementare, di iscriversi in qualsiasi momento, mediante iscrizione esplicita, a Fondoposte in coerenza con il relativo regolamento.

Assistenza sanitaria integrativa

A decorrere dalla data di applicazione del CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane, i lavoratori interessati saranno automaticamente iscritti al Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa contrattualmente previsto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente verbale, trova applicazione il CCNL per il personale non dirigente di Poste Italiane nonché la contrattazione aziendale e territoriale tempo per tempo vigente. Con riferimento al Premio di Risultato relativo all'anno 2026, che sarà erogato con le competenze del mese di giugno 2027, le Parti concordano che, per i lavoratori interessati dalla cessione di ramo d'azienda, lo stesso sarà riconosciuto pro quota in relazione alla data di decorrenza del passaggio in Poste Italiane.

Poste italiane S.p.A.
(originale firmato)

Lis Holding S.p.A.
(originale firmato)

OO.SS.

SLP – CISL
(originale firmato)

SLC – CGIL

UILposte

CONFSALCom.ni
(originale firmato)

FAILP-CISAL
(originale firmato)

FNC UGL – Com.ni
(originale firmato)

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTuCS